



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Un solo genitore non può decidere la residenza del minore

Autore: Raffaella Mari | 25/11/2014



La scelta della residenza è una decisione di entrambi i genitori che deve avvenire con accordo o eventualmente con ricorso al giudice: non rileva l'eventuale affidamento esclusivo.

Una importante decisione “guida” del **tribunale di Torino [1]** sulla scelta della

residenza abituale del minore, conteso tra i due ex coniugi ormai separati, potrebbe fare da scuola per le successive pronunce in materia.

Il singolo genitore non può decidere, da solo, dove il minore debba avere la **residenza abituale**. E ciò vale anche nell'ipotesi in cui i coniugi si siano ormai separati e il figlio sia stato collocato presso uno dei due. Infatti, il luogo in cui il minore debba stabilire la "sede prevalente dei suoi interessi e affetti" costituisce uno degli "**affari essenziali**" per la vita del fanciullo che non possono che essere decisi di comune accordo da mamma e papà.

Insomma, ciò significa che il luogo di **residenza abituale** dei minori deve essere stabilito dai genitori "**di comune accordo**" [2], trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore stesso, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare.

Tale regola vale non solo nel caso di **affidamento condiviso** (la maggior parte dei casi), ma anche di **affido monogenitoriale** [3].

Ovviamente, nel caso in cui non riescano a trovare l'accordo, i coniugi possono presentare **ricorso al giudice** il quale non imporrà una propria scelta, ma deciderà quale delle due soluzioni prospettate dai genitori è la più consona.

Note

[1] Trib. Torino sent. 8.10.2014. [2] Art. 316, comma I cod. civ. [3] Art. 337-quater, comma III, cod. civ., salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cosiddetto "**affido esclusivo rafforzato**": art. 337-quater, comma III, cod. civ.). *Autore immagine: 123rf com*